

potrà essere vietato il trasporto della foglia del gelso da una ad altra località.

“ È data facoltà al Governo di prendere nei limiti sanciti dalla presente legge ogni altro provvedimento inteso ad impedire la diffusione dell'insetto. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Levi.

Levi. Io farò una semplice osservazione, la quale credo utile che sia registrata nel verbale.

Il secondo comma dell'articolo 8 dice: “ Durante la stagione della bachicoltura non potrà essere vietato il trasporto della foglia di gelso da una ad altra località. ”

Ora io dichiaro che avrei preferito veramente l'articolo del Ministero, perchè mi pare che il secondo comma proposto dalla Commissione, all'articolo 8, distrugga in gran parte tutto quello che tende a prescrivere la legge. Ho visto che la Commissione, da quanto dice nella relazione il solerte relatore, si è preoccupata anche molto della cosa, e non farò proposte attendendo le risposte dell'onorevole ministro e del relatore per regolare il mio voto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ponti.

Ponti. L'onorevole Levi mi ha prevenuto ed io dirò una sola parola. La Commissione ha introdotto nel presente articolo una modificazione, anzi un'aggiunta secondo la quale è tolta al Governo in modo assoluto la facoltà d'impedire durante la stagione della bachicoltura il trasporto della foglia da una località ad un'altra. Ora pare all'onorevole Levi, a me, ed anche ad altri, che cotesta limitazione scemi in grande parte l'efficacia della legge.

Infatti si può ammettere che, nelle attuali condizioni della infezione crittogamica gl'inconvenienti di un eventuale divieto sarebbero forse maggiori dei vantaggi, atteso che le poche zone finora infette sono essenzialmente importatrici della foglia del gelso, e son dedite in particolar modo alla coltivazione intensiva del gelso stesso, nonchè alla bachicoltura intensiva; quindi esse di nessun pericolo hanno ragione di temere, e sono naturalmente interessate alla libera circolazione del prezioso prodotto, sia nei rispettivi territori propri, sia nelle rispettive adiacenze. Così anche si spiegano molti de' reclami che sono stati sollevati contro l'articolo 8 del progetto ministeriale. Ma pare a me e, come ho già detto, pare anche ad altri che, giacchè una legge si vuol fare, essa dovrebbe essere di carattere comprensivo, e dovrebbe prevedere tutto le possibili, anzi purtroppo probabili, eventualità.

E poichè, come è risaputo dal Governo, i tecnici sono concordi nell'asserire che la stagione della bachicoltura è quella appunto in cui la crittogama tende maggiormente a propagarsi e ad espandersi; poichè si sono già avverati de' casi, ne' quali il trasporto della foglia dei gelsi ha dato esso origine al manifestarsi della crittogama in certi Comuni; poichè, infine, col moltiplicarsi dei centri d'infezione, il commercio della foglia dei gelsi, praticato in alcune provincie su larga scala ed a grandi distanze, potrebbe esser causa di un grave pericolo per i territori non infetti, io credo che sia poco opportuno disarmare il Governo di una facoltà ch'esso potrebbe essere indotto ad esercitare in casi eccezionali e di suprema necessità, a scanso di possibili conflitti fra regione e regione, a tutela del pubblico interesse.

Da questo ordine d'idee io son pertanto indotto a preferire l'articolo 8 come si trova formulato nel disegno ministeriale, ovvero a permettermi di chiedere alla onorevole Commissione la soppressione del primo capoverso dell'articolo, quale è stato da essa proposto. Anzi — mi si sensi la libertà — qualora la Commissione non accetti la mia preghiera, domanderei la votazione dell'articolo per divisione, ove mi sia permessa; così potranno pronunciarsi contrariamente alla introdotta aggiunta coloro che al pari di me ne temono i gravi probabili effetti.

Presidente. La divisione è di diritto.

L'onorevole Rubini ha facoltà di parlare.

Rubini. Le considerazioni fatte dagli onorevoli miei colleghi, certamente hanno molto valore. La legge è in parte vulnerata, quando si ammette la esportazione della foglia gelso durante la stagione della bachicoltura.

Tuttavia, io che non sono favorevole alla legge, credo così debba e possa essere in ogni caso votata, perchè non è assolutamente supponibile che un divieto simile possa avere effetto all'epoca in cui più ferve il bisogno della foglia gelso.

Chi appartiene a quei nostri paesi, nei quali la bachicoltura rappresenta l'industria agricola principale, sa per pratica quale sia la nervosità, per così dire, che contraddistingue gli ultimi giorni della campagna bocologica; allorquando, cioè, negli anni di scarsità di foglie ciascuno si industria a procurarsi, con grandissimi sacrifici, quel tanto che è necessario perchè la sua partita bachi non vada perduta. Si è arrivati l'anno scorso a pagare la foglia gelso fino a 100 lire al quintale. Naturalmente è stato un caso eccezionale. Ma i prezzi di 25, 30 e 35 lire, cioè cinque a sei volte il normale, furono e sono pra-